



## Comune di Esino Lario

Provincia di Lecco

### Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 33 DEL 28-11-2025

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno duemilaventicinque addì ventotto del mese di Novembre, alle ore 20:30, in modalità telematica, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
PENSA PIETRO		X
NASAZZI NICOLA	X	
DELL'ERA MAURA	X	
MATTARELLI ACHILLE CESARE	X	
BARINDELLI PIER CARLO	X	
MELLERA VALENTINA	X	
MAGNI MANUELA	X	

Componente	Presente	Assente
FRESCHI CLAUDIO	X	

Numero totale PRESENTI: 7 – ASSENTI: 1

Assiste all'adunanza il Dott. LORENZO LUCERI che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PIETRO PENSA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## **OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso** che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «*Disposizioni in materia di federalismo municipale*», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

**rilevato** che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

**visto** l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

**considerato** che il Comune di Esino Lario, a seguito del progressivo aumento turistico relativo agli affitti brevi, non sarebbe in grado di mantenere i livelli di manutenzione del territorio comunale e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa;

**considerato** che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando e offrendo adeguati servizi pubblici e idonei interventi per la conservazione e il miglioramento del patrimonio artistico e ambientale e per l'organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

**dato**, inoltre, **atto** che,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli

*tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...”;*

- il vigente «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all’art. 149, che “... *La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.*» e precisa, all’art. 42, II comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l’adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ... ”;
- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- l’art. 13, comma 15-quater del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che “... *A decorrere dall’anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all’imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all’articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...*”;

visti, inoltre,

- l’art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il paragrafo 9.3.6 dell’allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il quale prevede che “*Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali. Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre*”;

sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive locali, in conformità al dettato di cui all’art. 4 di cui in narrativa, con nota prot. n. 4897/2025;

dato atto del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, con nota prot. n. 4891 del 28.11.2025, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

acquisiti i pareri resi dai responsabili d’area in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, che, allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

visti:

- il d.Lgs. n. 267/2000;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario, e nessun voto astenuto,

## **DELIBERA**

- 1) Di richiamare e approvare**, ai sensi dell'art. 3, L. 241/1990, le motivazioni in fatto e in diritto espresse nella premessa in narrativa, quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di provvedere** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato *"Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane"* (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
- 4) di dare atto**, altresì, che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater del Decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno [...] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ..."*;
- 5) di disporre**, ai sensi dell'art. 32 - comma 1 della Legge n. 69/2009, la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo on line, per 15 giorni consecutivi, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune.
- 6) di dare atto** che la presente deliberazione verrà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente, alla voce "Provvedimenti" in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di trasparenza amministrativa.

Infine con successiva apposita votazione unanime, attesi i riflessi operativi e la tempistica di legge, e pertanto riscontrati i contrassegni dell'urgenza, la presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. 267/2000.

Deliberazione n. 33 del 28-11-2025

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
**PIETRO PENSA**

Il Segretario  
**LORENZO LUCERI**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario  
**LORENZO LUCERI**